

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi dell'art. 68, comma 1 del CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2022.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA anno 2022

III.1 Modulo I- La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Con delibera del Commissario straordinario n. 16 del 14 marzo 2022 è stato adottato l'atto di costituzione del Fondo risorse decentrate 2022 per il personale dipendente non dirigente.

III.1.1 Sezione 1-Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse storiche consolidate

Il CCNL 21 maggio 2018, all'art. 67 comma 1, ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate nell'art. 31 comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori:

Descrizione	Importo
Risorse indicate nell'art. 31 comma 2 CCNL 22/1/2004, riferite al 2017 comprensive di: <ul style="list-style-type: none"> • incrementi art. 32 comma 1 stesso CCNL • incrementi ex art. 32 commi 4 e 7 CCNL 22/1/2004 • incrementi ex art. 4 comma 4 CCNL 9/5/2006 • incremento ex art. 8 comma 5 CCNL 11/4/2008 • retribuzione individuale di anzianità cessati ante 1/1/2017 	281.331,24
Rideterminazione per incrementi stipendiali dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 2002/2005 e dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL 2008/2009	7.564,47
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017	€ 288.895,71

Nell'importo consolidato confluisce anche l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32 comma 7 del CCNL 22/1/2004 pari ad € 3.532,00 (0,20% del monte salari dell'anno 2001), relative alle alte professionalità tenuto conto che tali risorse non sono mai state utilizzate.

Le risorse così determinate devono essere diminuite delle somme destinate, sempre nell'anno 2017, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative:

Descrizione	Importo
Unico importo consolidato anno 2017	288.895,71
- importo destinato alle posizioni organizzative anno 2017	- 55.200
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO NETTO	€ 233.695,71

L'importo determinato resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

A tale importo si aggiungono le seguenti integrazioni quantificate a norma dell'art. 67 comma 2 del CCNL 21/5/2018

Descrizione	Importo
Dal 2019 € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015	6.156,80
Incremento per differenze stipendiali posizioni economiche di categoria (art. 67 comma 2 lett. b) CCNL 2016 -2018)	4.159,21
Incrementi per RIA e assegni ad personam personale cessato (art. 67 comma 2 lett. c), CCNL 2016 - 2018	16.324,62

Al riguardo si precisa quanto segue:

art. 67 comma 2 lett. a) CCNL 21/5/2018: un importo, su base annua, pari ad € 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, che per la Camera di Commercio di Lucca erano 74 persone, a valere dall'anno 2019;

art. 67 comma 2 lett. b) CCNL 21/5/2018: l'importo pari alle differenze tra gli incrementi stipendiali a regime, previsti dall'art. 64 dello stesso contratto, riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, costituiscono risorse stabili del fondo. Tali somme sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

Tenuto conto delle decorrenze contrattuali stabilite dal CCNL 21/5/2018 come indicate nella tabella A allegata allo stesso contratto, per l'anno 2022 i differenziali di progressione economica sono stati determinati secondo il seguente schema:

- da gennaio a dicembre (compresa la tredicesima): differenziali determinati sugli incrementi stipendiali con decorrenza 1/4/2018 e conglobamento dell'IVC
L'importo risultante, in diminuzione rispetto al 2021, è pari ad € 4.159,21.

Art. 67 comma 2 lett. c), CCNL 21/5/2018: prevede che le risorse del Fondo siano integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale cessato dal servizio, compresa la tredicesima mensilità. L'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione di anno. Nell'anno 2017 sono cessate per pensionamento 4 persone, nel 2018 non è cessato personale per pensionamento, nel 2019 sono cessate per pensionamento 4 persone, nel 2020 sono cessate per pensionamento 2 persone e nel 2021 si sono registrati ulteriori 2 pensionamenti che hanno comportato un incremento delle risorse art. 67 c. 2 lett. c CCNL 2016-2018 per RIA e assegni ad personam per € 700,29, determinando di conseguenza un incremento delle risorse stabili del fondo rispetto all'anno 2021.

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate:

Descrizione	Importo
Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge 449/1997 (art. 67 comma 3 lett.a) CCNL 21/5/2018)	72.478,00
Risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici in favore del personale (art. 67 c. 3 lett.c). Dato di stima	450,00
Risparmio annuo una tantum accertato a consuntivo sul lavoro straordinario anno precedente	19.232,87
Risorse fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari 1997, dirigenza esclusa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa	16.458,35
Risorse correlate ad obiettivi di ente, definiti in Piano performance o altri strumenti di programmazione	80.000,00
TOTALE	188.619,22

Art. 67 comma 3 lett. a) CCNL 21/5/2018: l'art. 43 della legge 449/97 (legge finanziaria per l'anno 1998) prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di fornire prestazioni non rientranti fra i servizi pubblici essenziali per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente stabilendo altresì che gli introiti versati in bilancio vengano riassegnati, in misura non superiore al 30%, ad incentivare la produttività del personale. Con deliberazione del Commissario straordinario n. 13 del 14 marzo 2022 è stato stabilito che il 13% di tali corrispettivi vengano riassegnati ad incentivare la produttività del personale. La misura stabilita deve essere considerata al lordo degli oneri riflessi, pertanto la somma di € 72.478,00 che affluisce nelle risorse decentrate è l'importo al lordo di tali oneri.

Art. 67 comma 3 lett. c): tale articolo prevede che confluiscono nel fondo le risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici in favore del personale, quali le risorse derivanti dai concorsi a premi € 450,00 (dato di stima).

Art. 67 comma 3 lett. e) CCNL 21/5/2018 confluiscono nel fondo i risparmi determinati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 CCNL 1/4/1999. Il nuovo contratto precisa che l'importo confluisce nel fondo dell'anno successivo, per cui vengono presi in esame i risparmi di straordinario determinati a consuntivo per l'anno 2021 pari ad € 19.232,87

Art. 67, comma 3 lett. h) CCNL 21/5/2018: la norma rimanda al comma 4 dello stesso articolo 67 (che ricalca quanto era già stabilito dall'art. 15 comma 2 CCNL 1/4/99) dove viene stabilito che, ove sussista la capacità di spesa nel bilancio dell'ente, in sede di contrattazione decentrata le parti verificano la possibilità dell'integrazione delle risorse variabili, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,20% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota della dirigenza. Il successivo comma 6 precisa che gli enti possono stanziare tali risorse nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli di spesa di personale.

Tali somme trovano integrale copertura negli stanziamenti del preventivo economico 2022, nei seguenti conti:

321006 Retribuzione accessoria–Fondo produttività personale € 230.000,00
 321000 Retribuzione ordinaria € 218.955,00

Al fine della verifica della possibilità di integrazione si ritiene opportuno valutare l'esistenza di una situazione di equilibrio strutturale. A tale scopo si utilizza l'indicatore di equilibrio strutturale di cui allegato A della circolare MISE 220612 dell'11 giugno 2018, ritenendo che i concetti di "squilibrio strutturale di bilancio" e di "dissesto finanziario" abbiano una portata più generale rispetto all'ambito di diretta applicazione della circolare medesima (incremento della misura del diritto annuale ai sensi dell'art. 1 comma 784 della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Avuto riguardo alle risultanze del bilancio d'esercizio 2020 tale indicatore assume valore positivo (situazione di equilibrio strutturale), come risulta dall'allegato A.

Art. 67 comma 3 lett. i) CCNL 21/5/2018: le somme di parte variabile possono essere incrementate con risorse stanziare per il conseguimento di obiettivi di ente, anche di mantenimento, definiti nel Piano della performance o in altri strumenti di programmazione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale ai sensi del comma 5 lett. b) dello stesso articolo 67. Il successivo comma 10 prevede che le Camere di Commercio possano definire, in tale ambito, anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione derivanti dalla riforma di cui al D.Lgs n. 219/2016.

La Relazione previsionale e Programmatica 2022 approvata con Delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 9 febbraio 2022 definisce i progetti di mantenimento e di incremento dei servizi (si vedano i progetti finanziati con la maggiorazione del diritto annuale), la Delibera del Commissario straordinario n. 6 del 9 febbraio 2022 e la successiva Delibera di aggiornamento n. 9 del 25 febbraio 2022, definiscono gli obiettivi di Ente legati alle attività propedeutiche alla fusione e quindi alla razionalizzazione di sistema, tutti pertanto rientranti nel dettato della norma contrattuale. In particolare nel 2022 sono stati individuati i seguenti progetti/obiettivi da collegare al finanziamento di questa voce del fondo:

- alternanza lavoro (20%)
- punto impresa digitale (20%)
- crisi d'impresa (20%)
- valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo (20%)
- preparazione ai mercati internazionali (20%)
- Ambiente, infrastrutture e turismo
- miglioramento del servizio all'utenza dell'area anagrafico-certificativa
- promuovere la qualità dei dati del registro imprese e valorizzare la Camera di commercio digitale
- riorganizzazione – benessere organizzativo – miglioramento efficienza gestione e promozione risorse umane
- comunicazione e sua strategia
- garantire i livelli di servizio attraverso il rispetto degli standard di qualità e dei tempi dichiarati sui diversi procedimenti/procedure (interni ed esterni) della Camera. Attuazione obblighi trasparenza e anticorruzione. Partecipazione a percorsi formativi per l'acquisizione/aggiornamento continuo delle competenze.
- Legge di riforma del sistema camerale: prima applicazione

Il raggiungimento di detti obiettivi a carattere strategico appare particolarmente sfidante e richiede il pieno coinvolgimento dell'intera struttura anche in considerazione delle cessazioni di personale avvenute a partire dal 2017 (ventidue in tutto) e nel corso del 2022 (ulteriori due), pertanto il Commissario straordinario ha scelto di alimentare questa voce con una somma pari ad € 80.000.

Queste risorse verranno rese disponibili a consuntivo con le modalità previste dall'art. 37 del CCNL 22/1/2004, dopo aver verificato il livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati, attraverso la verifica degli indicatori associati ad ogni progetto al fine di attivare la leva motivazionale dell'incentivazione per cercare di realizzare un sempre maggiore coinvolgimento del personale nel perseguimento delle priorità individuate dagli organi camerali e dettagliate dalla dirigenza.

Sezione III- Decurtazioni del Fondo

L'art. 67 comma 7 del CCNL 21/5/2018 stabilisce che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs n. 75/2017, a norma del quale a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Il valore del fondo 2022 (al netto delle voci non soggette al limite) e comprensivo del fondo delle posizioni organizzative, pari ad € 401.678,12 è inferiore al corrispondente importo del fondo 2016, pari ad € 448.955,00 pertanto non deve essere operata alcuna riduzione.

Consistenza complessiva fondo 2022	448.955,00
Ammontare risorse destinate nel 2022 alle posizioni organizzative	55.200,00
MENO risorse art. 67 comma 2 lett. a) CCNL 21/05/2018	6.156,80
MENO risorse art. 67 comma 2 lett. b) CCNL 21/05/2018	4.159,21
MENO somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 legge 449/1997	72.478,00
MENO risorse previste da disposizioni di legge per incentivare prestazioni o risultati (concorsi a premio)	450,00
MENO risparmi derivanti dall'applicazione dello straordinario di cui all'art. 14 comma 3 CCNL 1998/2001	19.232,87
Risorse da considerare ai fini del limite	401.678,12
Risorse 2016 al netto delle voci non soggette a limite	448.955,00

Sezione IV-Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

- a. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:
€ 260.336,34
- b. Totale risorse variabili sottoposto a certificazione
€ 188.619,22
- c. Totale Fondo € 448.955,56
- d. **Totale Fondo costituito con Delibera del Commissario Straordinario n. 16 del 17 marzo 2022, sottoposto a certificazione € 448.955,00**

Sezione V-Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente

Modulo II-Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I-Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Il costo delle progressioni economiche orizzontali già giuridicamente perfezionate (avvenute con decorrenza 1/10/99, 1/12/2000, 1/2/2004, 1/7/2005, 1/1/2006, 1/7/2008, 1/4/2009, 22/12/2010, 1/11/2015, 1/9/2017, 1/9/2019, 1/1/2020, 1/9/2021 e 1/4/2022) è stimato in € 203.500,00.

Il costo dell'indennità di comparto è stimato € 25.900,00.

Sezione II-Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Parte non pertinente

Sezione III-(eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Il contratto decentrato integrativo per il triennio 2019-2021 è stato siglato il 18 dicembre 2019. La contrattazione per l'anno 2022 non si è ancora conclusa, quindi devono essere definite le seguenti destinazioni:

- progressioni economiche orizzontali da effettuare nell'anno 2022;
- art. 68, comma 2 lett. a) e b) CCNL 21/5/2018 – premi correlati alla performance organizzativa e individuale;
- art. 68, comma 2 lett. c), d) ed e) CCNL 21/5/2018 indennità di condizioni di lavoro ed indennità per specifiche responsabilità;
- le risorse che transitano dal Fondo destinate ai colleghi che si occupano delle procedure dei concorsi a premio.

Sezione IV-Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

- a) totale destinazioni stimate non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal contratto integrativo: € 229.400,00.
- b) totale destinazioni da contrattare (al netto dei contributi a carico delle risorse art. 43 legge 449/97 pari ad € 17.317,169) € 202.237,83

Totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione: € 448.955,00

Sezione V-Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente

Sezione VI-Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- a) attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con le risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità: le destinazioni stimate del Fondo aventi natura certa e continuativa sono pari ad € 229.400,00 e sono pienamente coperte dalle risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità che sono pari ad € 260.336,34.
- b) attestazione motivata del rispetto dei principi selettivi di incentivi economici: la corresponsione dei compensi diretti a incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, avverrà in base al nuovo Sistema permanente di valutazione adottato con Delibera di Giunta n. 67 del 24 ottobre 2019 e aggiornato con Delibera n. 15 del 14 marzo 2022, verificati i risultati della performance organizzativa (articolata su due livelli: 1- performance complessiva di Ente; 2- performance delle unità organizzative) e della performance individuale (apporto individuale alla performance delle unità organizzative e valutazione della qualità dei comportamenti e competenze).
La valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti spetta al Segretario generale e ai competenti Dirigenti, nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti nel sistema di valutazione adottato dall'Ente.

Il livello di conseguimento degli obiettivi è certificato dall'Organismo Indipendente di Valutazione, mediante la validazione della Relazione sulla performance.

Le risorse destinate al raggiungimento dei risultati (di Ente/Area e/o di Servizio/Ufficio) sono ripartite in relazione a:

1. categoria contrattuale di appartenenza sulla base di coefficienti differenziati
2. periodo di effettiva presenza in servizio
3. apporto individuale definito in base al grado di raggiungimento degli obiettivi e all'adeguatezza dei comportamenti organizzativi
4. perequazione utilizzata dal Segretario Generale, in accordo con i dirigenti, per compensare eventuali situazioni particolari, debitamente motivate.

Modulo III-Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Vedi la tabella 1 di cui all'allegato B

Modulo IV-Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Nel bilancio di previsione per l'anno 2022, approvato dal Commissario straordinario con Delibera n. 68 del 19 novembre 2021 in via provvisoria e con successiva Delibera n. 73 del 31 dicembre 2022 in via definitiva, sul conto 321006 "Fondo produttività del personale" sono stati previsti complessivamente € 230.000, di cui € 25.900,00 per finanziare gli impieghi stabili del fondo del personale per l'anno 2022 (indennità di comparto) e gli impieghi variabili o meglio il compenso incentivante la produttività ed il miglioramento dei servizi stimato in € 179.787,83 (al netto dei contributi pari a € 17.317,169), le indennità di disagio e di particolare responsabilità stimate in € 22.000 ed i concorsi a premio stimati € 450,00.

Gli oneri delle progressioni orizzontali, previste pari ad € 203.500,00 (comprehensive delle eventuali PEO 2022), gravano sul conto 321000 "Retribuzione ordinaria", essendo parte inscindibile della retribuzione di ogni dipendente.

Il Commissario straordinario ha determinato la quota di risorse correlate agli obiettivi di ente art. 67 comma 3 lett. i) e comma 5 lett. b) in € 80.000 con la delibera di costituzione del Fondo risorse decentrate per il personale dipendente non dirigente anno 2022, n. 16 del 14 marzo 2022.

Il fondo e i relativi capitoli di spesa sono stati costituiti al netto degli oneri riflessi. Le voci di bilancio che finanziano detti oneri (contributi previdenziali ed Irap) sono i conti 322001, 322005, 322006 per gli oneri previdenziali ed il conto 327022 per l'Irap sui compensi al personale camerale e presentano la necessaria capienza.

III.4.2 Sezione II-Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il fondo dell'anno 2021 è stato quantificato in € 448.651,18 ed è stato erogato come segue:

- € 187.311,42 per finanziare le progressioni economiche orizzontali sono stati imputati sul conto 321000 "Retribuzione ordinaria" essendo parte inscindibile della retribuzione di ogni dipendente;
- € 26.180,99 per finanziare l'indennità di comparto sono stati imputati sul conto 321006 "Retribuzione accessoria – fondo produttività personale camerale"
- € 21.583,32 per finanziare le indennità di disagio e particolare responsabilità di cui agli artt. 10 e 11 del contratto decentrato integrativo sono stati imputati sul conto 321006 "Retribuzione accessoria – fondo produttività personale camerale"
- € 194.369,45 (al netto dei contributi a carico delle risorse ex art. 43 legge 449/97 pari € 19.107,00) per pagare il compenso incentivante la produttività ed il miglioramento dei servizi, sono stati previsti nel bilancio anno 2021 imputati sul conto 321006 "Retribuzione accessoria – fondo produttività personale camerale".

Sezione III-Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Oneri progressioni orizzontali con decorrenza 1/10/1999, 1/12/2000, 1/2/2004, 1/7/2005, 1/1/2006, 1/7/2008, 1/4/2009, 22/12/2010, 1/11/2015, 1/9/2017, 1/9/2019, 1/1/2020, 1/9/2021, 1/4/2022	€ 203.500,00	Copertura sul conto 321000 "Retribuzione ordinaria"
Indennità di comparto	€ 25.900,00	Copertura sul conto 321006 "Retribuzione accessoria – fondo produttività personale camerale"
TOTALE IMPIEGHI STABILI	€ 229.400,00	

Risorse del fondo oggetto della contrattazione integrativa

Progressioni economiche orizzontali		Copertura sul conto 321000 "Retribuzione ordinaria"
Compenso incentivante la produttività e il miglioramento dei servizi (al lordo dei contributi a carico art. 43 L. 449/97)		Copertura sul conto 321006 "Retribuzione accessoria – fondo produttività personale camerale"
Indennità di disagio e particolare responsabilità		Copertura sul conto 321006 "Retribuzione accessoria – fondo produttività personale camerale"
Concorsi a premio		Copertura sul conto 321006 "Retribuzione accessoria – fondo produttività personale camerale"
TOTALE IMPIEGHI VARIABILI	€ 219.555,00	

Il numero dei destinatari previsto per l'anno 2022 è 47,5 (al netto degli incaricati di posizione organizzativa) ed i benefici medi pro-capite attesi sono € 9.451,68.

Si attesta la copertura finanziaria per il "Fondo risorse decentrate 2022 per il personale dipendente non dirigente" come da prospetti di cui ai punti precedenti.

Lucca, 29 marzo 2022

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Dr.ssa Alessandra Bruni